



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

Polizia commerciale, ambientale ed edilizia

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO
tel 0461889111 0461884444 - fax 0461889109
polizia.locale@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
da lun a ven 7:30-9, salvo appuntamento

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Ordinanza contingibile e urgente n. 7/2023
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tutela della tranquillità e riposo dei residenti del complesso residenziale "Tridente" di via Pranzelores nei confronti del pubblico esercizio all'insegna "Bar Terrazza" di piazza del Tridente n. 1.

IL SINDACO

premesso che:


- la zona di via Pranzelores, via Brennero e piazza del Tridente all'interno del complesso residenziale "Tridente" sono oggetto di numerosi segnalazioni ed esposti degli abitanti, che lamentano, nelle giornate di apertura del pubblico esercizio all'insegna "bar Terrazza ed in particolare riferimento alle serate del venerdì, sabato e domenica, significativi disturbi derivanti dalle emissioni sonore provenienti dal locale e dallo stazionamento delle persone intente a consumare bevande presso detta attività, nonché di episodi di degrado quali, esemplificando: abbandono di rifiuti, schiamazzi urla e situazioni di disturbo della quiete, espletamento di bisogni corporali, permanenza serale e notturna di persone nei pressi dell'attività economica dedite ad attività illecite e che tali situazioni risultano essere agevolate o aggravate dall'abuso di alcool;
- la permanenza serale di soggetti presso l'area del condominio Tridente di via Pranzelores-via Brennero è in parte casualmente dovuta alla localizzazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande all'insegna "Bar Terrazza", nonché all'abitudine ormai consolidata delle persone di ritrovarsi ed aggregarsi lungo gli ampi porticati che delimitano il complesso residenziale;
- il locale di cui trattasi si trova all'interno della struttura condominiale e che, a causa della conformazione urbanistica del luogo, il volume delle emissioni sonore e quello antropico dovuto alla presenza di avventori stazionanti nell'area di pertinenza dell'attività e nelle immediate adiacenze, non avendo modo di disperdersi, se non verticalmente, risulta amplificato, causando disturbo ai residenti degli appartamenti posti ai piani superiori delle abitazioni che si affacciano verso il piazzale interno ed interessato dal presente provvedimento;

rilevato che le lamentele da parte dei residenti del condominio Tridente sono relative al disturbo alla quiete pubblica ed in generale alla vivibilità urbana provocate dalle emissioni sonore le quali si sono particolarmente intensificate a partire dal mese di aprile 2023 con la gestione del locale "Bar Terrazza" da parte di un nuovo soggetto;

confermato quanto sopra dai sopralluoghi svolti dalla Polizia Locale nel periodo da marzo a giugno 2023, presso il pubblico esercizio "Bar Terrazza" in esito ai quali si accertavano più volte violazioni amministrative dovute alle emissioni sonore provenienti dal locale oltre gli orari consentiti e/o in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia Urbana in materia di tutela dall'inquinamento acustico da parte del pubblico esercizio;

visti i verbali di accertamento di violazione amministrativa:

- n. 57952348Q/2023 di data 5 maggio 2023 ai sensi degli articoli 47 e 61 del Regolamento di Polizia



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

La dott.ssa Livia Ferrario, incaricata della conservazione digitale con nomina del Sindaco di data 11/01/2022 prot. n. 5887, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Franco Ianeselli in data 04.08.2023 alle ore 10.07.38 CEST



Urbana per diffusione di musica di sottofondo all'esterno del locale senza autorizzazione;

- n. 57952406Q/2023 di data 19 maggio 2023 ai sensi degli articoli 47 e 61 del Regolamento di Polizia Urbana perché non ottemperava al divieto di utilizzare apparecchi di diffusione sonora in ambiente non chiuso;

- n. 57952418Q/2023 di data 4 giugno 2023 ai sensi degli articoli 55 e 61 del Regolamento di Polizia Urbana perché effettuava intrattenimento musicale con DJ all'interno del locale senza autorizzazione;

- n. 57952455Q/2023 di data 14 giugno 2023 ai sensi degli articoli 47 e 61 del Regolamento di Polizia Urbana perché non ottemperava al divieto di utilizzare apparecchi di diffusione sonora in ambiente non chiuso;

- n. 57952473Q di data 2 luglio 2023 ai sensi degli articoli 55 e 61 del Regolamento di Polizia Urbana perché effettuava intrattenimento musicale con DJ all'interno del locale senza autorizzazione;

rilevato che l'aumento della frequentazione del luogo ove è ubicata l'attività economica in questione, con incremento del rumore e con conseguente compromissione del diritto al riposo delle persone, si è intensifica con il sopraggiungere della stagione estiva, che incentiva gli avventori a rimanere all'aperto, imponendo all'Amministrazione comunale la necessità di intervenire;

rilevato che durante il periodo di vigenza dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 5/2023 d.d. 7 luglio 2023, in vigore dall'8 luglio al 6 agosto 2023, si è riscontrato un notevole miglioramento della situazione di degrado e di disturbo alla quiete pubblica ed in particolare della tranquillità e riposo dei residenti dell'area interna al complesso residenziale Tridente e tuttavia, nello stesso periodo, sono giunte alcune segnalazioni/lamentele legate alle emissioni sonore provenienti dal locale;

visto l'esito e l'efficacia della disposizione sindacale, che ha notevolmente ridotto i disagi segnalati da parte dei residenti ed accertati da parte di personale della Polizia Locale, si rende necessario mantenere ulteriormente la vigenza del provvedimento di limitazione dell'orario di apertura/chiusura dell'attività economica;

invero, la Corte Costituzionale ha affermato che *"la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica"* che non devono subire un pregiudizio dalla liberalizzazione degli orari (Corte Costituzionale, sentenza n. 299 del 2012) ed anche la Giurisprudenza amministrativa ha ribadito che *"la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica"*. (Cons. di Stato, 30 giugno 2014, n. 3271);

richiamato il "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche" (in seguito solo Regolamento per la convivenza), adottato al fine di assicurare un buon livello di convivenza tra le funzioni residenziali e tutte le attività che per le loro intrinseche caratteristiche, quali gli esercizi pubblici di somministrazione, possono creare situazioni di criticità, pregiudizievoli della quiete e dell'ordine pubblico, cercando il punto di migliore equilibrio tra le esigenze di libero esercizio dell'attività imprenditoriale e commerciale e quelle della popolazione residente in ambiti nei quali coesistono le due funzioni, imponendo agli operatori il rispetto di regole di comportamento;

attesa la necessità di intervenire nella zona interessata dal fenomeno imponendo, nel rispetto degli indirizzi espressi nel Regolamento sopra citato, le prescrizioni e le misure che si ritengono adeguate a limitare e/o rimuovere le situazioni rumorose, le condotte moleste per la quiete pubblica ed in particolare l'utilizzo di apparecchi di diffusione vocale e sonora;

considerato che il disturbo è da addebitare *in primis* all'utilizzo di apparecchiature di diffusione sonora da parte dell'esercente il pubblico esercizio, in violazione delle norme regolamentari comunali, ed in parte al comportamento degli avventori del locale, tanto che il presente provvedimento è direttamente collegato alla situazione di grave turbamento del vivere civile dovuto all'espletamento dell'attività economica interessata, in base al principio che il diritto alla quiete, quale espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale sugli interessi economici di quanti costituiscono la causa diretta o



indiretta dell'intollerabile situazione di disagio per la collettività, mentre le esigenze di socializzazione e aggregazione vanno soddisfatte in luoghi e orari che non interferiscano con le altrui necessità di riposo e tranquillità;

visti:

- articolo 5 del Regolamento per la convivenza, "Obblighi generali per gli esercenti", il quale stabilisce che i gestori dei pubblici esercizi devono collaborare con l'Amministrazione comunale, impegnandosi ad adottare misure idonee tese a contenere eventuali fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica e privata, in particolare, quanto alla mitigazione del rumore e del disturbo "adottando ogni utile accorgimento, incluse adeguate modalità gestionali, al fine di contenere, nelle ore serali e notturne dalle ore 22:00 alle ore 6:00, ogni comportamento che negli spazi interni dei locali nonché nelle loro immediate adiacenze generi disturbo alla quiete pubblica";

- l'articolo 8 del Regolamento per la convivenza, "Limitazioni all'esercizio delle attività commerciali", il quale prevede che in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche e in applicazione degli articoli 50, commi 5 e 7, e 54, commi 4 e 6, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dei corrispondenti articoli 60, commi 5 e 6, e 62, commi 1, 2 e 3, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, il Sindaco può intervenire, per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con l'adozione di un ordinanza in materia di orari di esercizio delle attività commerciali, orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, divieto di vendita per asporto in contenitori di vetro e/o latta e l'obbligo di impiego di personale addetto ai servizi di controllo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

- l'articolo 9, "Orari di esercizio", il quale in attuazione dell'art. 8 comma 2 lett. a), il Sindaco sulla base della documentazione sia di carattere urbanistico, volta a identificare le zone della città potenzialmente esposte a problemi di convivenza tra attività commerciali e funzioni residenziali, che di ordine pubblico e sicurezza urbana, quali segnalazioni, esposti, sanzioni comminate, ecc.. agli atti dell'Amministrazione, dispone le fasce orarie di chiusura delle attività commerciali come segue: dalla domenica al giovedì apertura a decorrere delle ore 6:00 del mattino e chiusura alle ore 22:00 ed il venerdì, il sabato e i prefestivi apertura a decorrere dalle ore 6:00 del mattino e chiusura alle ore 23:00.

considerato che il consumo di alcol contribuisce a far proliferare soprattutto in orario serale e notturno, fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica, in quanto le bevande vengono consumate all'esterno del locale, mentre i relativi contenitori vengono abbandonati senza riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo;

valutato che i fenomeni sopra descritti contribuiscono anche ad attirare in zona persone dedite ad attività illecite e che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, che lamentano la lesione del loro diritto al riposo e, quindi alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica, con conseguente generalizzata convinzione di non poter disporre liberamente degli spazi in condizioni di sicurezza e libertà, che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

ritenuto quindi necessario adottare fino al 3 settembre 2023 (compreso) le seguenti fasce di apertura e chiusura dell'attività commerciale:

- dalla domenica al giovedì: apertura a decorrere dalle ore 6:00 del mattino e chiusura alle ore 22:00;
- il venerdì, il sabato e i prefestivi: apertura a decorrere dalle ore 6:00 del mattino e chiusura alle ore 23:00;

considerato che l'abuso di alcol, così come reso noto dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, risulta essere sempre più frequente, con gravi conseguenze in ambito sanitario, sociale e di pubblica sicurezza;

considerato che le conseguenze derivanti dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" e ss.mm.ii., la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che i provvedimenti sindacali previsti dal D.lgs. 18.08.2000 n. 267, con particolare riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti, possono essere



strumenti idonei ad assicurare il perseguimento delle finalità di disciplinare “con adattamenti, modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali” come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha dichiarato la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

considerato che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all’accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i “motivi d’interesse generale”, tra i quali “l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’ordine sociale, la sicurezza stradale”, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell’interesse pubblico ma anche nell’interesse delle attività economiche private che potrebbero essere sanzionate o comunque limitate, nel caso in cui i fenomeni di disturbo, di degrado e di non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto nel Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche;

ritenuto infine che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità, che impongano di adottare interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

visti:

- il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito nella Legge 18 aprile 2017, n.48;
- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”;
- l’art. 11 della L.P. 15 maggio 2013 n.9 con cui sono state introdotte modifiche alla L.P. 30 luglio 2010 n.17 “Disciplina dell’attività commerciale” e alla L.P. 14 luglio 2000 n.9 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera”, in materia rispettivamente di orari di apertura delle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- la L. 30 marzo 2001, n.125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati”;
- la L. 29 luglio 2010, n.120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;
- la L. 24 novembre 1981 n.689 “Modifiche al sistema penale”;
- il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche adottato con deliberazione consiliare 17 dicembre 2021 n. 184;
- l’art. 13 della L. 15 luglio 2009 n. 94, “disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
- il Regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione consiliare 25 febbraio 2004 n. 11 e successive modifiche;

o r d i n a

al titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’insegna “Bar Terrazza”, a partire dal **7 agosto 2023 e fino al 3 settembre 2023** (compresi) le seguenti fasce orarie di apertura e chiusura:

- dalla domenica al giovedì: apertura a decorrere dalle ore 6:00 del mattino e chiusura alle ore 22.00;
- il venerdì, il sabato e i prefestivi: apertura a decorrere dalle ore 6:00 del mattino e chiusura alle ore 23.00;

a v v e r t e

che l’inottemperanza al mancato rispetto delle fasce orarie di apertura e chiusura nei giorni e orari



indicati previsto dalla presente ordinanza sarà perseguita secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 3 del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 89,00 ad € 534,00 e delle ulteriori misure indicate nell'allegato "A" di detto Regolamento, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad € 178,00 secondo quanto previsto dalla L. 689/81, salvo quanto previsto dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009 n. 94.

Che l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della L. 689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Che la presente ordinanza potrà essere modificata o integrata con ulteriori limitazioni in relazione all'efficacia delle misure adottate;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio online, a mezzo sito internet del Comune;
- di notificare la presente ordinanza all'esercente del pubblico esercizio all'insegna "La Terrazza" di piazza del Tridente n.1.

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PA/pa

Destinatari:

- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Servizio Polizia Locale
- Segreteria Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Servizio Sviluppo Economico
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Questura di Trento